

## Art. 10

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 novembre 2003, n. 0404/Pres.

**Legge regionale 42/1996, articolo 18. Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella. Approvazione.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 concernente «Norme in materia di Parchi e di Riserve regionali», ed in particolare:

- l'articolo 44 che istituisce la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo;
- l'articolo 45 che istituisce la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella;
- l'articolo 10 attinente all'Accordo di programma da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione comunale interessata per individuare le modalità di gestione della Riserva;
- l'articolo 31, comma 1, lettera a) che individua, tra le modalità di gestione delle Riserve naturali regionali, la stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalità compatibili con la legge regionale 42/1996, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2 della medesima legge, con la verifica preliminare della disponibilità ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;
- l'articolo 18 che riguarda il Regolamento del Parco o della Riserva e disciplina le modalità di adozione ed approvazione dello stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3360 del 7 novembre 1997, che ha reso operante l'Accordo di programma proposto dall'Amministrazione regionale al Comune di Marano Lagunare, con il quale si individua l'organo gestore delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella nel Comune di Marano Lagunare;

CONSIDERATO che con nota prot. APF/8.1/1555 del 20 aprile 1999 è stata inviata all'Organo gestore delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella la bozza del Regolamento delle Riserve, predisposta dall'Amministrazione regionale;

VISTA la deliberazione n. 111 del 27 novembre 2000 della Giunta comunale del Comune di Marano Lagunare, con la quale, fra l'altro, si adotta lo schema di Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella, con varie modifiche, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 legge regionale 42/1996;

VISTO il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le Riserve n. 16/2001 di data 26 novembre 2001, con il quale viene riformulata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del Regolamento in parola;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3257 di data 24 ottobre 2003;

## DECRETA

E' approvato il «Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 novembre 2003

ILLY

**Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella.**

## CAPO I

## NORME GENERALI

## Art. 1

*(Norme generali)*

1. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, disciplina le attività svolte all'interno delle Riserve e riferite ove necessario alla loro zonizzazione, come individuata nel Piano di conservazione e sviluppo.

2. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella ed è attuato dall'Organo gestore delle Riserve.

3. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico-edilizie, contenute nel Piano di

conservazione e sviluppo, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

4. Le sanzioni amministrative sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 42/1996.

5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di conservazione e sviluppo si opera in deroga ai divieti e disposizioni del presente Regolamento.

## CAPO II

### DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

#### Art. 2

##### *(Attività agricole)*

1. E' consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 42/1996 che istituisce le Riserve naturali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella ed è garantita la libertà di rotazione delle colture sarchiate. Viene promossa la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.

2. L'Organo gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

#### Art. 3

##### *(Gestione della flora e della vegetazione)*

1. La flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti. L'Organo gestore si attiva per la predisposizione di specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio floristico e vegetazionale.

2. Nella zona RG di tutela generale e nella zona RP la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 34/1981.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/1981, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34/1981. L'Organo gestore, su richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, esprime proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Per finalità di conservazione ed aumento della biodiversità l'Organo gestore programma annualmente lo sfalcio e la raccolta della cannuccia di palude (*Phragmites australis*), indicandone modi, tempi, luoghi e quantitativi, nel pieno rispetto della fauna selvatica. Per le relative operazioni vi provvede direttamente, ovvero affidandole a soggetti che ne facciano richiesta.

#### Art. 4

##### *(Gestione della fauna selvatica)*

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, proposto dall'Organo gestore e approvato dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Il Piano disciplina puntualmente la gestione e l'eventuale prelievo della fauna selvatica, esclusa la fauna ittica fluviale e lagunare, nonché gli invertebrati eduli in quanto già regolamentati con apposito «Regolamento comunale di uso civico sulla pesca» e prevede specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

2. L'Organo gestore accerta, tramite il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, sottoposto al parere del Comitato tecnico scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, preveda prelievi faunistici, l'Organo gestore dispone in merito, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all'uopo autorizzati, delle Riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate, i quali operano con la costante assistenza del personale di vigilanza delle Riserve.

3. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione, il censimento, lo studio, la ricerca ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con specialisti in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità. Le Riserve possono accettare animali provenienti anche da aree esterne ad esse, curano e mantengono a proprie spese gli animali in custodia, esclusi i soggetti appartenenti a specie alloctone e gli ibridi. Programmano a propria discrezione la liberazione degli animali ritenuti in grado di riaffrontare la vita allo stato selvatico negli habitat più idonei ed adatti alla specie, nel rispetto del piano faunistico, di cui al comma 1.

#### Art. 5

##### *(Attività scientifiche)*

1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la ricerca scientifica all'inter-

no dei territori delle Riserve, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa e può essere sostenuta economicamente.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, Enti e professionisti.

#### Art. 6

*(Attività didattiche e attività educative)*

1. L'Organo gestore gestisce sia con proprio personale sia indicando istituti, società, Enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale delle Riserve.

2. L'Organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

#### Art. 7

*(Attività promozionali)*

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza delle Riserve e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.

2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Organo gestore provvede a registrare i nomi e gli emblemi delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

#### Art. 8

*(Attività ricreative, sportive e turistiche)*

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono deliberate dall'Organo gestore e pubblicate all'albo del Comune delle Riserve.

2. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, solo nella Riserva Foce dello Stella, ad eccezione di quelli utilizzati per la guardia del centro visite e nelle operazioni di soccorso ovvero quelli utilizzati per ope-

razioni di gestione da parte di personale incaricato dall'Organo gestore.

3. L'attività escursionistica si svolge di norma seguendo i percorsi individuati dal Piano di conservazione e sviluppo. L'Organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei percorsi e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti diversi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei percorsi. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuovi percorsi.

4. Fatti salvi i limiti di cui al successivo articolo 12, lettera r), è permessa la navigazione per fini escursionistici su tutte le acque sia fluviali che lagunari individuate a tale scopo dal Piano di conservazione e sviluppo. Laddove tale attività comporti disturbo alla fauna selvatica, specialmente all'avifauna in fase di nidificazione, l'Organo gestore, ai sensi del successivo articolo 11, dispone temporanei divieti di navigazione e di approdo mediante opportuna tabellazione dei siti e dei tratti fluviali e marini interdetti.

5. La balneazione è libera nelle zone classificate come RG e RP dal Piano di conservazione e sviluppo.

6. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

#### Art. 9

*(Attività estrattiva)*

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'Organo gestore che si esprime con motivato parere.

#### Art. 10

*(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-agraria e di dragaggio)*

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-agraria e di dragaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

- a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-agraria e di dragaggio sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;
- b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

## CAPO III

ATTIVITA' CHE L'ORGANO GESTORE DISCIPLINA  
CON APPOSITE DISPOSIZIONI DA PUBBLICARSI  
ALL'ALBO DEL COMUNE DELLE RISERVE

## Art. 11

*(Disposizioni dell'Organo gestore)*

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/1996, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996, disciplina le attività di seguito elencate:

- a) il campeggio mobile a scopo escursionistico, definendone i limiti temporali e spaziali;
- b) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative e sportive, inclusa la balneazione, la circolazione ed approdo di natanti e imbarcazioni, la frequentazione e fruizione delle strutture ricettive proprie delle Riserve che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di nidificazione dell'avifauna;
- c) la determinazione e l'applicazione di eventuali tariffe relative alla fruizione delle strutture proprie delle Riserve;
- d) la navigazione in tutte le acque della Riserva.

2. L'Organo gestore delle Riserve può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 12. La deliberazione dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo del Comune territorialmente interessato.

## CAPO IV

## DIVIETI

## Art. 12

*(Divieti)*

1. In tutto il territorio delle Riserve sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente Regolamento, le attività di seguito elencate:

- a) l'uccisione, la cattura e il disturbo nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.;
- b) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia e di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna

selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4. In deroga è consentito ai soli soci della locale Riserva di caccia ed ai loro invitati il trasporto di armi da caccia scariche ed in custodia, durante la stagione venatoria, nei giorni e nelle ore consentiti, esclusivamente lungo le vie principali di accesso ai casoni;

- c) la raccolta ed il relativo trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4;
- d) l'immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore;
- e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;
- f) la raccolta e la distruzione delle seguenti specie vegetali, considerate di particolare importanza naturalistica in quanto endemismi o rarità peculiari del territorio della Riserva: *Bassia hirsuta*, *Plantago cornuti*, *Limonium densissimus*, tutte le specie della famiglia delle *Orchidaceae*, *Hemerocallis lilio-asphodelus*;
- g) la raccolta di tutte le specie vegetali in zona RN di tutela naturalistica senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili;
- h) l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea delle Riserve, senza espressa autorizzazione dell'Organo gestore;
- i) il dissodamento delle praterie naturali e la bonifica di zone umide;
- l) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico;
- m) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;
- n) l'attività estrattiva, tranne i pozzi artesiani, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;
- o) il sorvolo alla quota inferiore a 300 m s.l.m. di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo;
- p) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
- q) le attività ricreative, sportive e turistiche e la navigazione svolte in contrasto con gli articoli 8 e 11 del presente Regolamento.

## Art. 13

*(Sanzioni)*

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 12 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/1996.

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della Riserva di cui all'articolo 11 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/1996.

## CAPO V

CRITERI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE  
DEGLI INDENNIZZI

## Art. 14

*(Criteri)*

1. L'Organo gestore, contestualmente all'adozione dei programmi annuali delle attività di gestione delle Riserve, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare attività produttive agricole ed alieutiche e beni immobiliari.

2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell'Organo gestore, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

- a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene;
- b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 15/1994 e del Regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Giunta regionale 10 ottobre 1996 n. 0373/Pres.

## Art. 15

*(Modalità)*

1. Il privato, interessato all'ottenimento dell'indennizzo, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Organo gestore, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso

dei beni danneggiati o distrutti, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché della valutazione dei danni, sono adottati dall'Organo gestore entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni, nella misura dichiarata ammissibile dall'Organo gestore, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative, è effettuata entro i 30 giorni successivi.

## CAPO VI

ATTIVITA', PRODOTTI E SERVIZI DI CUI  
SONO CONCESSI A TERZI IL DIRITTO D'USO  
DEL NOME E DELL'EMBLEMA DELLE RISERVE

## Art. 16

*(Uso del nome e dell'emblema delle Riserve)*

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema delle Riserve viene concesso su delibera dell'Organo gestore a richiesta degli interessati.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

- a) ai soggetti, ditte ed imprese locali residenti nel Comune delle Riserve;
- b) attività nei settori caratteristici del territorio delle Riserve, quali l'artigianato, l'agricoltura, la piscicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio alle Riserve.

## Art. 17

*(Norme transitorie)*

1. Fino all'approvazione del Piano di conservazione e sviluppo delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella, qualora una norma del presente Regolamento sia riferita specificamente ad una delle zone RN, RG o RP, ovvero ad indicazioni relative a navigazione e sentieristica, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al Regolamento stesso.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY